



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: sindaco@comunecivitelladeltronto.it

mail pec: segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it

UFFICIO DEL SINDACO



PROTOCOLLO N. 4284 del 23/04/2021

ORDINANZA N. 28 del 23 APRILE 2021

OGGETTO: Sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza per i bambini della “Bolla Coccinella” del Nido Comunale di Civitella del Tronto.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza suddetta;

VISTA LA Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale al **30 aprile 2021**;

RICHIAMATI

- Il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 recante *“Misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19”*;
- Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19”*;
- Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- Il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19” e del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio*

2020 n. 74 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

CONSIDERATO che prorogare lo Stato di Emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 proroga la vigenza di misure urgenti connesse con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, deliberata il 31 gennaio 2020, per consentire l'adozione di specifiche misure di contenimento dell'epidemia o continuare ad applicare e prorogare misure a tal fine già in atto;

PRESO ATTO che la diffusione epidemica del virus per la presenza di varianti genetiche del virus esige l'adozione di misure restrittive e temporanee atte a contenere i pericoli di contagio;

VISTE le *“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia”* elaborate dal gruppo di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute e dell'Istruzione del 28 agosto u.s. che forniscono un supporto operativo per la gestione dei casi COVID-19 e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia;

VISTA la circolare del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1257 del 02/02/2021, in merito a *“Riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nella Regione Abruzzo. Indicazioni per la definizione di “caso” e per la gestione di alunni/operatori scolastici con sospetta o accertata infezione da SARS-CoV-2;*

VISTA la comunicazione via PEC della Leonardo Società Cooperativa Sociale, società gestore dei servizi socio educativi del Nido Comunale, assunta al protocollo al n. 4273 del 23/04/2021, con la quale si annunciava la positività al Covid-19 di un bambino frequentante la sezione bolla “Coccinella” e di aver adempiuto alle comunicazioni di prassi alla AUSL 4 di Teramo per il tracciamento del contagio;

CONSIDERATO che la gestione del Nido Comunale avviene attraverso il sistema delle cosiddette “Bolle” che consente di chiudere esclusivamente quella parte del Nido, consentendo la continuazione delle attività in presenza della sezione-bolla “Farfalla”;

RITENUTO pertanto opportuno sospendere, in via cautelare, l'attività didattica in presenza ed in misura cautelativa per i bambini frequentanti la sezione-bolla “Coccinella” del Nido Comunale, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dell'U.C.A.T. dell'AUSL 4 Teramo;

DATO ATTO della propria competenza ad assumere atti a tutela della salute pubblica in ossequio alle vigenti leggi in materia;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del provvedimento stesso;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- l'art. 32 della Costituzione;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa

- **La sospensione, in via cautelativa, dell'attività didattica in presenza per i bambini frequentanti la sezione-bolla "Coccinella" del Nido Comunale con efficacia immediata della presente ordinanza e sino a nuove disposizioni;**

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo de L'Aquila ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero – in alternativa – ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- 1) Sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
- 2) Sia curata la trasmissione di copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza, a:
 - Prefetto della Provincia di Teramo
 - Direzione Provinciale della A.S.L. di Teramo;
 - Al Presidente della Leonardo Società Cooperativa Sociale;
 - al Responsabile dell'Area sociale – scolastica;
 - al Comandante della Polizia Municipale;
 - alla Stazione Carabinieri di Civitella del Tronto;

Dalla residenza municipale, 23 Aprile 2021


IL SINDACO
Avv. Cristina Di Pietro
Cristina Di Pietro

